

UN'ALTRA "CROCE" PER IL SETTORE VINICOLO

TABELLE DI TARATURA: SIAMO AL DUNQUE

Riportiamo più avanti la Circolare dell'Agenzia delle Dogane sull'applicazione della normativa inerente le "tabelle di taratura" dei recipienti di cantina da oltre 10 hl.

Il contenuto dimostra una apprezzabile disponibilità nel cercare di superare alcuni problemi temporanei, ma intanto molti hanno dimenticato la pesantezza burocratica e le forti spese che comporta applicare la normativa sulle accise, la quale comporta adempimenti anche su versanti diversi dalle tabelle di taratura. Si tende a scordare, inoltre, che questa circolare, pur preziosa, risolve solo una parte dei problemi.

Alcuni adempimenti debbono essere osservati già entro il 21 dicembre. Per questa data deve essere predisposto anche un recipiente-test da utilizzare come "recipiente misura". Entro il 31 dicembre, inoltre, deve essere inviata all'Utf una lettera d'impegno con il programma della testatura dei recipienti.

1.**Le tabelle di taratura in pillole**

Il problema "tabelle di taratura" (in prosieguo: t.d.t.) accantonato in parte lo scorso anno a seguito della nota del 21 dicembre 2001 dell'Agenzia delle Dogane (v. testo a pag. 285 del n. 4/02) ritorna prepotentemente all'attenzione anche se, ancora una volta, l'Agenzia stessa con altra circolare (v. a pag. 791, in prosieguo: *Circ.*) rinnova una certa elasticità ma, in un certo senso, presenta il conto per alcune situazioni, pone paletti precisi e indica il nuovo traguardo.

Vediamo quindi di sintetizzarla di seguito con alcune nostre annotazioni.

1 - Cosa sono le tabelle di taratura dei serbatoi. Le t.d.t. fanno parte dello speciale linguaggio delle accise, ma per quanto ne sappiamo manca una loro definizione precisa e, di conseguenza, ognuno può interpretarle a modo suo. Secondo alcuni si tratta semplicemente di dichiarare la capienza complessiva dei recipienti. A parere di altri - i più - necessita dichiarare anche le capienze ai vari livelli del recipiente, ma qualcuno chiede ogni 2 cm., altri ogni 5 cm. e via di seguito; non mancherebbero quelli che pretendono un disegno per ogni singolo recipiente completato con i livelli e le capienze predette.

2 - A cosa servono per il vino le indicazioni che vanno oltre l'indicazione della capienza complessiva. A nostro avviso solo a perdere e far perdere tempo alle cantine, tenuto conto che il vino è ad aliquota zero (e che comunque avrà sempre una aliquota minima), per cui qualche litro in più o in meno dello stimato non cambia la sostanza delle cose e, quindi, non ha senso pretendere per questo prodotto povero una precisione da farmacista o da orefice.

3 - Quali sono i recipienti interessati. Tutti quelli con capienza superiore ai 10 ettolitri, siano essi (vasche, ecc) o mobili (botti, serbatoi, silos, ecc.) - come da *Dm 153/01, art. 1/2* - utilizzati nei depositi fiscali di vino. Sono espressamente esonerati quelli da oltre 10 ettolitri, ma solo se detenuti da piccoli produttori che producono in media meno di 1000 hl di vino all'anno (*idem, art. 1/5/b*).

4 - L'obbligo di legge. Quello di redigere le tabelle di taratura è stabilito dal *D.m. n. 153/01* (v. a pag. 442 del n. 6/01), in vigore dal 23 dicembre 2001 (*idem, art. 26/4*). Le facilitazioni che seguono, pertanto, ove ammesse vanno considerate in deroga a detto decreto.

5 - Recipienti - sempre pieni o sempre vuoti - in cantina al 16 ottobre 2002 - Deroghe, limiti. Per ora l'obbligo della presentazione delle t.d.t. può ritenersi assolto anche con la

sola indicazione della capacità totale dei singoli recipienti, ma solo per quei contenitori che le ditte dichiarano che sono “sempre completamente pieni o sempre completamente vuoti” (non si conta, a questi fini, il breve arco di tempo necessario per i travasi) (*Circ.*, punto 8).

6 - Recipiente-test. La facoltà di cui al precedente punto 5, è subordinata alla condizione che il responsabile della cantina presenti la tabella di taratura di un serbatoio di idonea capacità geometrica che, per travaso, consenta di misurare gli altri recipienti. (*Circ. p. 9*). Poniamo, ad esempio che si disponga di una vasca regolare da cm 300 x 500 x 400 cm di altezza, quindi da 600 hl tondi tondi, significa che ad ogni cm di altezza corrispondono 1,50 hl. Risultato: se essa è piena e per riempire un'altra vasca più piccola il livello scende di 312 cm, significa che la vasca controllata contiene 468 hl. Se, invece, si è costretti a riempire due volte il recipiente-test per riempire una vasca più grande, vuotandola del tutto la prima volta e facendo scendere il livello di 87 cm la seconda, abbiamo un recipiente da 730,5 hl.

7 - Esonero dai controlli. In pratica tutti i recipienti di cantina possono essere controllati con detto sistema, fatta eccezione per i prodotti il cui travaso può costituire deterioramento irreversibile perché contengono: a) vini sottoposti a *pluriennale* processo di invecchiamento; b) vini spumanti e frizzanti, implicitamente in corso di elaborazione in autoclavi (*Circ. p. 10*).

8 - Programma “temporale cadenzato” da presentare entro il 31 dicembre 2002. La facoltà di cui al p. 5 è soggetta anche ad un'altra condizione: che entro questa data il responsabile della cantina presenti agli Uffici di cui al p. 13 un *programma temporale cadenzato* di taratura dei serbatoi e recipienti privi di t.d.t.. Non risultano riferimenti giuridici specifici su tale programma, ma dal suo tenore pare di capire che entro il prossimo 31 dicembre l'Ufficio competente deve ricevere una lettera in cui l'interessato presenta il piano di redazione delle t.d.t., ad esempio: entro il giorno ...: quelle dei recipienti n. 1, 27, 38 e 76; entro il giorno ... quelle dei recipienti n. 7, 22, 31 e 36, e via di seguito. Cosa succederà, poi, se un'azienda è in ritardo non lo si dice, ma è facile intuirlo: il solito inevitabile verbale (*Circ. p. n. 11*), a nostro avviso la sanzione amministrativa da 258 a 1.549 euro, come da art. 50/1 del T.u. n. 504/95.

9 - Scadenza predisposizione delle t.d.t. entro il 30 settembre 2003. Affinché le aziende non menino il can per l'aia la circolare è anche categorica: entro questa data il programma dovrà essere realizzato e tutte le tabelle dovranno essere inviate all'Ufficio competente.

10 - Autoclavi in cui si effettuano le prese di spuma - t.d.t. e obbligo del tubo di livello. Anche queste sono soggette alla loro brava t.d.t. entro il 30 settembre 2003. Non solo: entro la stessa data dovranno inoltre essere munite di idoneo *tubo di livello* o di altro *sistema di rilevamento dell'altezza raggiunta dal liquido* all'interno degli stessi serbatoi (*Circ. p. 12*).

11 - Chi può redigere le t.d.t.: a) le ditte specializzate esterne o i professionisti esterni; b) i tecnici interni all'azienda. Una bella torta, non c'è che dire. In quanto agli specialisti e tecnici non si indicano i titoli di studio abilitati (e ormai da alcuni mesi da alcune zone ci vengono segnalati litigi su chi è competente a spartire questa grosso business). Non abbiamo capito i motivi, né individuato la norma relativa, in base ai quali le t.d.t. non possano essere redatte dallo stesso titolare, da suoi dipendenti non tecnici o da altri familiari capaci, ad esempio un figlio studente. Ai responsabili delle aziende compete solo di sottoscrivere le tabelle - implicitamente per assumersene la responsabilità - e, ovviamente, pagare la torta.

12 - Tariffari. Vari lettori ci hanno chiesto se ci sono tariffari che tutelino le aziende da abusi. Per quanto ci è noto non esistono e, anzi, ci sono state inviate tabelle che, oltre ad

essere poco chiare, hanno anche prezzi estremamente diversi fra di loro. La questione sorprende non poco, perché secondo stime orientative la questione sta mettendo in moto spese da milioni (di euro) che ancora una volta le aziende dovranno gettare al vento solo per soddisfare norme che, con vino ad aliquota zero, sono solo una esasperazione burocratica senza alcun costrutto.

In quarant'anni di controlli a tappeto da parte di Irf, Nas, Guardia di Finanza, Autorità sanitaria, ecc., nessuno ha mai sollevato problemi. Ora che con l'aliquota zero dell'accisa la questione non è cambiata di un millimetro, ci ritroviamo con questa assurda tegola.

In materia di accise segnaliamo anche la pubblicazione:

«Le accise sugli alcoli e le bevande alcoliche»,

di Alibrandi, Belfiore, Porcu - Edizioni Tecniche Nuove, Milano, telefono 02/30090254 - pag. 280 - prezzo di copertina 35 euro, compreso c.d.

La pubblicazione, oltre che la normativa, contiene i riferimenti a varie circolari amministrative.

Ancora sul tema, ricordiamo il recente sito internet:

www.acciseonline.it

curato da Carmelo Belfiore, ex Direttore tributario dell'Utf di Alessandria. Alcune informazioni sono gratuite, altre a pagamento.

Ovviamente sulle centinaia di migliaia di ettolitri di vini che circolano in nero e che con la capienza dei recipienti non c'entra per niente, nessuno ha invece niente da dire. Ed anche i due fragili baluardi che erano stati creati (la bolla beni viaggianti i.v.a. e i contrassegni i.v.a.), sono stati abrogati a furore di quella stessa demagogia che oggi fa la seria con questi eccessi burocratici.

13 - A chi presentare le t.d.t. Laddove già istituiti: agli Uffici delle Dogane e, ove mancanti, ancora all'Utf competente per territorio (*Circ. p. 13*).

14 - Recipienti introdotti dopo il 16 ottobre 2002. La circolare precisa che da questa data, l'introduzione in cantina di altri recipienti o serbatoi (da oltre 10 hl), anche se temporaneo, sia nuovo che vecchio, il responsabile dovrà presentare ai competenti Uffici:

- a) la tabella di taratura di cui si è detto sopra;
- b) la denuncia della variazione della consistenza del deposito (*Circ. p. 14*).

15 - Scadenziario. Riepilogando quanto detto sopra, ricordiamo che:

a) dal 16 ottobre 2002: ogni introduzione in cantina di recipienti sopra i 10 hl è soggetta a deposito di t.d.t. e nuova consistenza del deposito all'Agenzia delle Dogane o Utf. Ricordiamo, con l'occasione, che se trattasi di costruzione di vasca o, comunque, di installazione di nuovo recipiente "fisso" ne va data comunicazione anche all'Ispettorato r.f. - non necessaria invece per i recipienti "mobili" - completata con l'indicazione della sua ubicazione nella cartina planimetrica. Per i recipienti fissi può anche essere opportuno valutare con la competente Autorità sanitaria locale se trattasi di caso particolare per il quale è necessario l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria;

b) entro il 21 dicembre 2002 (per noi è il 23): agli Uffici predetti dovrà pervenire la t.d.t. relativa ai recipienti oltre i 10 hl che non sono sempre vuoti o sempre pieni o, comunque, che non rientrano nella deroga di cui al punto 5;

c) entro il 31 dicembre 2002: il responsabile della cantina deve far pervenire ai citati Uffici il programma temporale cadenzato di taratura di cui si è accennato al punto 8;

d) entro le singole date indicate in tale programma: le aziende dovranno inviare le t.d.t. relative ai singoli recipienti indicati in detta lettera di impegno;

e) entro il 30 settembre 2003: il cerchio si chiude e agli Uffici in questione dovranno pervenire le t.d.t. per tutti i recipienti sopra i 10 hl, nessuno escluso, comprese le autoclavi.

16 - Di chi la colpa della pretesa assurda delle t.d.t. Ma è naturale, solo e soltanto della legge. Ma ci vogliamo chiedere, una volta per tutte, che ci deve essere pur qualcuno che l'ha scritta?

17 - Un appello agli On.li Collavini e Preda ed ai loro colleghi: che appoggino la proposta di cui al punto 2.13.5 della proposta che segue (v. pag. 718) che tende a bloccare questi aspetti della normativa sulle accise ed a far rimettere i piedi per terra, facendo risparmiare alle aziende soldi che possono essere investiti meglio altrove e, nel contempo, evitare che gli Uffici interessati siano sommersi da questa nuova valanga di documentazioni inutili la cui gestione assorbe anche ad essi risorse umane ed economiche preziose.

Armando Botteon